

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Ho accettato già la dizione dell'onorevole Giuseppe Beneduce.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora l'onorevole Gronchi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GRONCHI. Se la Commissione, come mi sembra per aver già interpellato l'onorevole relatore, accetta che nel primo comma sia disgiunta con un *o* l'ultima parte «qualora i salariati, coloni, mezzadri, o piccoli affittuari, non abbiano per qualsiasi ragione abbandonati i rispettivi fondi» intendendo con questo che sia riconosciuto il diritto per tutti i lavoratori agricoli di rimanere sui fondi dove si trovano in attesa delle trasformazioni del loro rapporto economico e giuridico col conduttore e col proprietario; e sia reso più impegnativo nell'ultimo comma quel «terrà in particolare considerazione» trasformandolo in un «dovrà tener conto», di guisa che sia obbligatorio per le Commissioni arbitrali di non considerare come ragione di inadempienza le agitazioni agricole che si svolgessero fra i contadini per trasformare i patti colonici, anche a nome dei colleghi, io dichiaro che, con queste modificazioni, rispondendo sostanzialmente la nuova dizione della legge agli emendamenti da noi proposti, non avrei alcuna difficoltà a ritirarli. Con questo però confermiamo ancora una volta che non è applicabile, ai casi di permanenza dei contadini nelle terre ove, già lavoravano, allo scopo di conseguire una loro richiesta riforma agraria, l'articolo 9 del decreto 22 aprile 1920, n. 515, in quanto colla presente legge ogni dubbio al riguardo è definitivamente rimosso.

MERLIN, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN, *relatore*. Io avevo chiesto di parlare per dichiarare di associarmi completamente alle dichiarazioni dell'onorevole Gronchi; e di accettare i suoi emendamenti ora accennati nel senso preciso e per le ragioni dall'onorevole Gronchi enunciate.

Resta quindi stabilito nel primo comma, dopo le parole «del magistrato», di aggiungere una *o*; e in fondo, nel terzo comma, le parole «terrà in particolare considerazione» saranno sostituite da queste altre «dovrà tener conto del fatto».

PRESIDENTE. All'articolo 10 hanno presentato emendamenti anche gli onorevoli Riboldi, Corazzin e De Cristofaro, ma si riferiscono al vecchio testo e quindi s'intendono decaduti, essendo stati assorbiti.

Questi emendamenti erano così concepiti:

« *Sostituire:*

« Qualora il convenuto eccepisca sui giusti motivi dell'escomio e quando non sia possibile accordare le parti, la Commissione arbitrale mandamentale giudicherà coi poteri di arbitro amichevole compositore, *ex bono et aequo*, ed in via inappellabile.

« È ammesso tuttavia l'appello al tribunale, per qualunque convalida, nel caso di nullità nella disdetta o nella citazione, non sanata dalla comparizione del citato.

« Riboldi, Tonello ».

« *Aggiungere al rigo secondo, dopo la parola: contratti, le parole: o concordati, e in fine: per le cooperative assuntrici di terra in conduzione diretta o affittanza collettiva.*

« Corazzin ».

« *In fine aggiungere: e per le affittanze collettive o comunque gestite da cooperative agricole.*

« De Cristofaro, Fino, Conti, Bertolino, Bubbio, Preda, Martire, Zaccone, Brusasca, Banderali ».

Ha poi presentato un emendamento aggiuntivo l'onorevole Sarrocchi, sottoscritto anche dagli onorevoli Alice, Bonardi, Verderrame, Gasparotto, Coda, Sandrini, D'Ayala, Rosati, Belotti Bortolo, Riccio, De Martino, Nunziante:

« *Aggiungere:*

« La proroga non si applica, quando, in esecuzione di patti agrari concordati fra organizzazioni di proprietari e organizzazioni di lavoratori, la disdetta è stata sottoposta al giudizio di Commissioni arbitrali regolarmente costituite a forma dei patti stessi ed è stata convalidata ».

L'onorevole Sarrocchi ha facoltà di svolgerlo.

SARROCCHI. Dissi l'altro giorno le ragioni pratiche per le quali insistevo in questo emendamento. Un altro emendamento proposto da me fu respinto dalla Camera; ma esso non era così comprensivo come questo e non si riferiva al nuovo testo. Quindi insisto su questo mio emendamento, che si riferisce al nuovo testo. Poichè le ragioni di ordine pratico da me addotte l'altro giorno non ebbero fortuna, non ripeterò oggi quello che dissi allora. Ma, siccome vedo presente l'onorevole ministro Fera che deve porre la sua firma a